

Publicato il 24/04/2017

N. 01891/2017REG.PROV.COLL.
N. 02377/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2013, proposto da:
Vigilanza Altamura s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Bonelli, domiciliato ex art. 25 cpa presso Consiglio di Stato-Segreteria, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Nuova Altilia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paparella, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 323/2013, resa tra le parti, concernente gara d'appalto per l'affidamento del

servizio di sorveglianza armata, di vigilanza non armata e di teleradio allarme.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Altamura e di Nuova Altilia s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Pasqualone per delega di Profeta, Masini per delega di Bonelli, e Colagrande per delega di Paparella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che parte appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente appello;

Ritenuto, pertanto, che l'appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che, alla luce della complessità e della controvertibilità delle questioni oggetto del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

L'ESTENSORE

Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO